



0025846-18/08/2017-SCCLA-Y31PREV-I

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLI
R. MIN. MIN. SALUTE e
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Prov. n. 2061MIBACT-UDCM
REP. Decreti
31/07/2017 N° 344IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
28 SET 2017

Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede, quale condizione per l'ammissione ai benefici di cui alla medesima legge, il deposito presso la Cineteca nazionale di una copia, anche digitale, dell'opera, secondo le modalità applicative stabilite da un apposito decreto ministeriale;

VISTO l'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro, acquisiti il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, oltre alle modalità applicative dell'articolo 7 relative alle caratteristiche dell'opera da depositare presso la Cineteca nazionale, sono individuate le modalità di costituzione della rete nazionale delle cineteche pubbliche;

VISTO l'articolo 7, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che, al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio filmico e la diffusione della cultura cinematografica prevede la costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, aperta altresì all'adesione da parte di cineteche private;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 220 del 2016, secondo il quale "*L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale*";

VISTO il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3, ai sensi del quale "*La Fondazione «Centro Sperimentale di Cinematografia» tramite la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie più avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere*



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti”;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017 di nomina del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, espresso in data 25 luglio 2017

DECRETA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua le caratteristiche previste per l'opera audiovisiva ai fini del suo deposito presso la Cineteca nazionale, nonché le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche, di cui all'articolo 7 della legge n. 220 del 2016.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «Cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico.
 - e) «Cineteca pubblica»: cineteca che sia compresa, o che sia ufficio di ente compreso nell'elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni;





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- f) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
- g) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

CAPO II DEPOSITO PRESSO LA CINETECA NAZIONALE

Articolo 3 *Obbligo di deposito*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 220 del 2016, i produttori di opere audiovisive depositano, presso la Cineteca nazionale, una copia dell'opera prodotta per la quale sia stato ottenuto un beneficio ovvero un contributo ai sensi della medesima legge. Il deposito deve avvenire non oltre 30 giorni dalla data in cui l'opera è stata consegnata alla DG Cinema in attuazione delle disposizioni contenute nei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 e in ogni caso entro 30 giorni dalla data dell'ottenimento del nulla osta per la proiezione in pubblico, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 e successive modificazioni ovvero dall'avvenuta comunicazione al pubblico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
2. In caso di richiesta di contributi automatici di cui alla sezione III della legge 14 novembre 2016, n. 220, il produttore deposita presso la Cineteca nazionale tutte le opere audiovisive poste alla base dell'istanza di calcolo dei contributi automatici ad esso riconosciuti, nonché, una volta ultimata, l'opera prodotta con l'impiego delle risorse presenti nella propria posizione contabile, maturate in applicazione dei parametri di cui all'articolo 24 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Articolo 4 *Specifiche tecniche per il deposito*

1. Il deposito dell'opera deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a) in caso di opera girata e post-prodotta originariamente su pellicola, il produttore deve depositare:
 - 1) una copia positiva dell'opera;
 - 2) una copia negativa dell'opera, costituita dall'internegativo scena e dall'internegativo colonna sonora;





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- b) in caso di opera girata originariamente su supporto digitale, il produttore deve depositare:
- 1) il Digital Cinema Distribution master (DCDM) dell'opera, con file audio WAV accluso, su supporto hard disk o Linear Tape-Open (LTO), al fine di consentire alla Cineteca nazionale di avere a disposizione una copia da cui ricavare le eventuali successive copie stampate a proprie spese;
 - 2) una copia digitale dell'opera su supporto hard disk aperta o chiusa con accluso il relativo software per la creazione della chiave cifrata di protezione (KDM), per consentire alla Cineteca nazionale la proiezione dell'opera stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 220 del 2016, per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al presente articolo o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Direttore generale Cinema adotta, su proposta della Cineteca nazionale e previo parere del Consiglio superiore, apposite linee guida sulle modalità di accesso e di fruizione delle opere depositate presso la Cineteca nazionale, in particolare di quelle depositate da meno di dieci anni.

Articolo 5

Registro delle opere restaurate

1. La Cineteca nazionale tiene un registro degli interventi di restauro delle opere cinematografiche italiane finanziati, in tutto o in parte con contributi erogati dallo Stato. A tal fine, i soggetti che effettuano un restauro di opere cinematografiche italiane, trasmettono alla Cineteca nazionale una copia dell'opera restaurata, corredata da un dossier esplicativo delle metodologie di restauro applicate e da ogni altra indicazione utile, ivi incluse le informazioni tecniche e gli standard di realizzazione del restauro medesimo.

Articolo 6

Monitoraggio e sanzioni

1. L'impresa di produzione deve depositare copia dell'opera audiovisiva presso la Cineteca nazionale entro i termini indicati all'articolo 3 del presente decreto.
2. Se la copia dell'opera depositata presenta difetti tecnici tali da renderla inservibile, su richiesta della Cineteca nazionale, la copia dell'opera deve essere sostituita entro dieci giorni dalla richiesta.
3. Il mancato deposito dell'opera ovvero la mancata sostituzione nel caso di cui al comma 2, comporta la decadenza ovvero la revoca di tutti i benefici e contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016.





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

CAPO III
RETE NAZIONALE DELLE CINETECHE

Articolo 7

Attivazione della rete nazionale delle cineteche pubbliche

1. Al fine di favorire la collaborazione fra le Cineteche pubbliche e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica, è costituita la rete nazionale delle Cineteche pubbliche. La rete sostiene lo scambio delle opere e delle informazioni fra le Cineteche e favorisce la condivisione delle iniziative legate alla valorizzazione, diffusione, fruizione e circolazione del patrimonio filmico nelle scuole, anche ai fini del sostegno all'educazione all'immagine (*film literacy*) e della realizzazione di iniziative idonee alla formazione del pubblico.
2. La rete nazionale delle Cineteche pubbliche è coordinata dalla Cineteca nazionale, che si avvale, a tale scopo, delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Alla rete nazionale delle Cineteche pubbliche aderiscono le Cineteche pubbliche esistenti sul territorio nazionale, nonché le Cineteche che beneficiano di contributi ed incentivi ai sensi della legge n. 220 del 2016. La Cineteca nazionale effettua, entro 90 giorni dall'adozione del presente decreto, una ricognizione delle cineteche pubbliche esistenti sul territorio nazionale al fine del loro inserimento nella rete nazionale delle cineteche pubbliche. La Cineteca nazionale provvede periodicamente all'eventuale aggiornamento dei dati, informandone la DG Cinema.

Articolo 8

Adesione di Cineteche private alla rete nazionale

1. Alla rete nazionale delle Cineteche pubbliche possono aderire le Cineteche private, così come definite all'articolo 2 del presente decreto, che siano iscritte, come membro o associato, alla Federazione internazionale degli archivi del film.
2. In caso di mancata iscrizione alla Federazione internazionale degli archivi del film, le cineteche private, possono comunque aderire alla rete nazionale delle Cineteche pubbliche qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) detengano e custodiscano un patrimonio filmico dichiarato di pubblico interesse;
 - b) siano dotate di un'adeguata struttura di conservazione del patrimonio filmico;
 - c) rendano pubblica, con pubblicazione almeno annuale sul proprio sito istituzionale, l'attività di conservazione e restauro svolta.
3. Le Cineteche private interessate presentano domanda di adesione alla rete nazionale delle Cineteche pubbliche alla Cineteca nazionale che verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 e propone alla Direzione generale Cinema l'accoglimento o il mancato accoglimento. Il Direttore generale Cinema dispone, con proprio decreto, l'iscrizione della cineteca alla rete o il rigetto della domanda di adesione.





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

4. La rete delle Cineteche promuove altresì la partecipazione alla rete da parte di enti pubblici e privati titolari di raccolte di pellicole cinematografiche, supporti audiovisivi, archivi cartacei in cui sono presenti documenti pertinenti al settore cinematografico ed audiovisivo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 31 LUG. 2017

IL MINISTRO

